

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA**

**DEL SERVIZIO DI:
“SECONDA ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME
DI VIOLENZA”
NELL'AMBITO DEL PO FSE+ 2021/2027**

per il periodo di 36 mesi

CIG:

INDICE

- PARTE AMMINISTRATIVA -	4
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	5
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	9
Art. 9 – RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 10 - Adempimenti preliminari a carico dell'operatore economico	9
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 bis – Esecuzione del contratto	10
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 14 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	12
Art.14 ter- Sistema informativo Sispreg2014, monitoraggio fisico-procedurale, adempimenti gestionali	12
Art. 15 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni - Riserve dell'operatore economico	13
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	14
Art. 17 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	14
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	14
Art. 19 – Subappalto.....	14
Art. 19 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti	15
Art. 20 – Tutela dei lavoratori.....	15
Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	15
Art. 22 – Sicurezza	15
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	15
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	16
Art. 25 – Garanzia definitiva	16
Art. 26 – Obblighi assicurativi	17
Art. 27 – Penali	18
Art. 28 – Risoluzione del contratto	19
Art. 29 – Recesso	19
Art. 30 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore economico	20
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	21
Art. 34 – Stipulazione del contratto e relative spese	21
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni INVA o CONSIP	21
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione	22
Art. 37 – Norma di chiusura	23
- PARTE TECNICA -	23
Art. 37 bis Normativa di settore applicabile.....	23
Art. 38 – Luogo di esecuzione del servizio.....	24
Art.38 bis) Prestazioni e obblighi dell'Operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del servizio.....	26
Art.38 ter) Sede operativa.....	26
Art. 39 – Destinatari del servizio	287
Art. 40 – Modalità di ammissione e dimissione dell'utente	287
Art. 41 – Quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente	298
Art. 42 - Modalità di erogazione del servizio e copertura oraria	298
Art. 43 – Prestazioni e obblighi a carico dell'operatore economico.....	29
Art. 44 – Personale da impiegare nell'esecuzione del servizio	30
Art.44 bis Specifiche sulle figure professionali da impiegare nel servizio.....	32
Art. 45 – Formazione del personale.....	343
Art. 46 - Scioperi ed altre cause di forza maggiore	354

Art. 47 - Materiali d'uso e attrezzature	354
Art. 48 - Oneri per l'espletamento del servizio.....	354
Art. 49 – Monitoraggio del servizio e comunicazioni a carico dell'Operatore economico	354
Art 50 - Flusso informativo, privacy, sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'attività.....	36

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'avviamento e la gestione di un servizio di pre-accoglienza per successivo eventuale inserimento in Casa rifugio e di seconda accoglienza per l'accompagnamento verso la semiautonomia, rivolto a donne vittime di violenza, della durata di 36 mesi.
2. Il servizio rientra fra le azioni previste dal Programma Regionale Fondo Sociale europeo Plus 2021-2027, obiettivo ESO4.11 k) "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata", in coerenza con Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2336/XVI del 19 aprile 2023 recante "Approvazione del Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023/2025 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere)";
3. Per 'servizio di pre-accoglienza' si intende un servizio di accoglienza breve/brevissimo finalizzato alla prima valutazione, da parte dei servizi socio-assistenziali preposti, della situazione della donna vittima di violenza per deciderne l'avvio al percorso più corretto;
4. Il servizio di seconda accoglienza risponde ai criteri di "Casa Rifugio" così come definiti dall'Intesa n.146/CU del 14 settembre 2022 e ss.mm.ii. "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'intesa del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio" (d'ora in avanti "Intesa") e della DGR n. 1014 del 26 agosto 2024 relativa ai requisiti minimi strutturali e organizzativi della casa rifugio e all'istituzione di un elenco regionale delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Trattasi pertanto di strutture dedicate a bassa intensità assistenziale, a indirizzo riservato o segreto, che forniscono un alloggio sicuro alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori e /o disabili, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, in entrata e/o in uscita dalla situazione di emergenza (CAV o Casa rifugio di primo livello), come meglio specificato nella parte tecnica del presente capitolato;
5. La finalità del servizio è in linea con quanto previsto dall'art. 1, co. 3, della l.r. 4/2013 che prevede che vengano assicurati tutela, supporto e sostegno alla donne vittime di violenza e agli eventuali figli, nel rispetto della privacy, della riservatezza e della loro autodeterminazione, per il recupero della loro autonoma individualità e per riappropriarsi della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.
6. Il servizio si prefigge di :
 - garantire all'utente una pronta e tempestiva valutazione del rischio fin dalla prima fase della presa in carico;
 - ridurre il rischio di rientro della donna presso la fonte della violenza per mancanza di possibilità di sostenere una vita autonoma, proponendo, qualora ne sussistano i presupposti, l'accoglienza della persona e dei figli componenti il nucleo familiare in strutture di 'seconda accoglienza';
 - prevenire l'esposizione delle donne e dei minori ad ulteriori violenze (vittimizzazione secondaria);

- garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti;
 - rafforzare la governance territoriale della rete antiviolenza, in ragione della maggiore prossimità alle donne che subiscono violenza, collaborare attivamente con la stessa per l'implementazione, la gestione e la realizzazione degli interventi in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni, favorendo la creazione di buone prassi, da formalizzarsi anche attraverso protocolli d'intesa, convenzioni o similari.
7. L'appalto non è suddiviso in lotti.
 8. Trattasi di servizio alla persona ai sensi dell'articolo 128, comma 2, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (servizio sociale), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, al quale si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le strutture individuate dall'operatore economico, situate nel Comune di Aosta o in Comuni limitrofi entro 15 km dal capoluogo regionale, secondo quanto specificato nella parte tecnica del capitolato.
2. Il servizio deve avvenire in collaborazione e sinergia con la rete dei servizi pubblici e privati operativi nell'ambito degli interventi che si vogliono realizzare, secondo quanto specificato nella parte tecnica del capitolato.
3. L'Operatore economico deve garantire attività di tipo multiprofessionale integrato, nel rispetto della globalità della persona e secondo i bisogni di ogni singolo utente, come meglio specificato nella parte tecnica del capitolato.
4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica, della normativa di settore e di quella relativa ai progetti cofinanziati a valere sul PR FSE+ 2021/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, come meglio specificato nella parte tecnica del capitolato.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. L'Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente alla gestione e allo svolgimento del servizio ad esso affidato, esonerandone l'Amministrazione.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
5. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nella parte tecnica del capitolato, regolante l'esecuzione del servizio (relativi ad es. alle prestazioni richieste, alle modalità di svolgimento del servizio, al personale da impiegare), e quelli di natura amministrativa contenuti in questa parte di capitolato (ad es. gli obblighi specifici in materia di sicurezza, lavoro, privacy), nonché ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

6. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
7. L'operatore economico garantisce lo scambio reciproco delle informazioni relative alla gestione del servizio, riguardanti quali ad es. inserimenti, dimissioni, variazioni del personale, criticità insorte e la collaborazione con la rete, nelle modalità specificate nella parte tecnica del presente capitolato.
8. L'Operatore economico, entro due mesi dall'avvio del servizio, redige la Carta dei servizi e il Regolamento contenente le modalità di funzionamento e di organizzazione del servizio.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a verificare il corretto espletamento del servizio e accerta l'osservanza da parte dell'Operatore economico di tutte le responsabilità e gli obblighi posti in capo allo stesso dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. Il controllo può essere effettuato mediante:
 - sopralluoghi e incontri con i responsabili, intesi a verificare il corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
 - la verifica del rispetto delle norme amministrative inerenti gli obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali, delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste;
 - La verifica del rispetto delle normativa regionale che disciplina gli interventi finanziati a valere sul PR FSE+ Valle d'Aosta 2021/2027 .
3. Tale attività è esercitata dal Coordinatore del Dipartimento Politiche sociali ovvero, su sua delega, da un dipendente del medesimo Dipartimento, dal DEC, ovvero da parte dei competenti organi europei, statali, regionali addetti alle funzioni di sorveglianza, gestione, valutazione, controllo e audit del suddetto PR FSE+.
4. La stazione appaltante collabora, attraverso le Strutture competenti, alla definizione degli interventi da attivare e degli ulteriori aspetti connessi al servizio secondo quanto descritto nella parte tecnica del presente capitolato.
5. Le Strutture regionali coinvolte garantiscono lo scambio reciproco delle informazioni relative alla gestione del servizio, quali ad es. inserimenti, dimissioni, variazioni del personale, criticità insorte.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
 4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal d.lgs. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”;
 - b) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
 - c) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Operatore economico);
 - d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - e) la scheda progetto approvata codice e la documentazione tutta presente sulla piattaforma SISPREG2014 relativa al progetto FSE+ 2021/2027 “ Seconda accoglienza donne vittime di violenza” nonché la normativa regionale relativa alle modalità gestionali e di rendicontazione del progetto
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha una durata di 36 mesi con inizio previsto il 1° aprile 2025 fino al 31 marzo 2028. Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei

casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 15 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto (opzione di proroga c.d. programmata). L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 481.079,16 IVA e ogni altro onere inclusi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. In conformità all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, in casi eccezionali (c.d. proroga eccezionale) nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Si indica una durata massima pari a 45 giorni ed un importo complessivamente massimo di € 47.173,27,00, al netto di I.V.A. e ogni altro onere inclusi.

In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, comprensivi del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L'importo globale stimato dell'appalto, opzioni di proroga incluse, ai fini dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 36/2023, ammonta a euro 1.682.842,91 IVA esclusa, così distinti:

Importo complessivo del servizio	€ 1.154.590,48
Importo per l'opzione di art.120 com.11 Dlvo 36/2023 (45 giorni)	€47.173,27
Importo per l'opzione di proroga tecnica (per 15 mesi)	€ 481.079,16
Oneri per la sicurezza	€ 00,00
Valore globale stimato	€ 1.682.842,91

3. L'importo di cui al comma 2 tiene conto di tutti gli oneri connessi alla puntuale esecuzione del servizio, anche non specificatamente indicati, e dell'utile di impresa per l'intero periodo d'appalto.
4. Il costo stimato della manodopera ammonta, per il triennio, a euro 716.112,54 € calcolato sulla base del costo orario del lavoro riferito al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (accordo di rinnovo del 26.1.2024 e verbale di scioglimento della riserva da parte delle OSS e delle associazioni datoriali in data 5.3.2024) e della retribuzione integrativa regionale per la Valle d'Aosta. L'importo tiene conto degli incrementi contrattuali previsti a partire dal mese di gennaio 2025.
5. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **euro 0,00** in quanto non si ravvisano per il presente appalto rischi di natura interferenziale.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza, tra quelli indicati dall'art. 60, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

Art. 9 – RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico di Progetto è il coordinatore del Dipartimento Politiche sociali, Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. Il Responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
3. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 - Adempimenti preliminari a carico dell'operatore economico

1. Ai fini della stipula del contratto, l'Operatore economico trasmette all'Amministrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione:
 - a) i nominativi del Coordinatore del servizio e del suo sostituto in caso d'impedimento o assenza;
 - b) l'elenco nominativo delle persone impiegate per l'espletamento del servizio, secondo i profili professionali indicati nel capitolato speciale d'appalto con indicazione di: luogo e data di nascita, qualifica e curriculum vitae, numero di matricola ed estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, orario di lavoro settimanale; in caso di collaboratori, dovranno essere indicati anche gli estremi delle posizioni IVA e il compenso orario riconosciuto;
 - c) il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali (privacy);
 - d) la documentazione di cui agli artt. 22, 25 e 26 (DVR, garanzia definitiva e polizze assicurative) del presente capitolato;
 - e) la comunicazione di cui all'art.32 del presente capitolato.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, per quanto compatibile stante la particolarità del servizio.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del d.lgs. 36/2023.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico operatore economico, se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal RUP e preventivamente approvata dall'amministrazione.
3. Le modifiche non previamente approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'operatore economico, della situazione originaria preesistente.
4. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, nei seguenti casi:
 - a) necessità di aumentare la capienza massima prevista, a seguito di motivata richiesta del servizio sociale;
 - b) ai fini dell'adeguamento annuo del prezzo, effettuato su richiesta dell'operatore economico a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio. L'adeguamento tiene conto, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti.
5. Il contratto di appalto può essere modificato anche nel caso di integrazioni e/o modifiche all'Intesa n.146/CU "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'intesa del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio", sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Unificata e aggiornata il 25 gennaio 2024, rep atti 15/CU.
6. La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'operatore economico iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:
 - inadempienza grave dalla quale derivi la risoluzione del contratto;
 - se all'operatore economico succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
7. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza **del quinto dell'importo del contratto**, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso l'importo massimo stimato è pari a € 230.918,10.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico su presentazione di fattura bimestrale posticipata ripetto al periodo di erogazione del servizio. Alla fattura dovrà essere allegato, per le verifiche del progetto da parte dell'Amministrazione, la documentazione di cui all'art.49 del presente capitolato, secondo le scadenze ivi indicate. In caso di RTI le attività svolte e i dati vanno evidenziati per ciascun componente.
2. Considerate le caratteristiche peculiari del servizio, quali l'imprevedibilità e l'indifferibilità degli inserimenti e la conseguente esigenza di reperibilità e di flessibilità del personale, l'Amministrazione, al fine di garantire la qualità del servizio, riconosce il pagamento del corrispettivo per tutti i 15 posti richiesti. **L'importo bimestrale dunque è fisso ed è dato dall'importo annuale di aggiudicazione diviso 6.**
3. I pagamenti sono disposti dal DEC verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa, attraverso apposito visto su nota di pagamento.
4. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 deve avvenire **anche** tramite SISPREG2014 ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'operatore economico.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la stazione

appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

10. La stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d.lgs. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC, confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del d.lgs. 36/2023.
11. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, il RUP ne prende atto e ne conferma la completezza, autorizzando il pagamento della rata di saldo nonché lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione confermato dal RUP, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
14. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
15. L'Amministrazione, in caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Operatore economico, potrà effettuare trattenute sui pagamenti a questo dovuti.

Art. 14 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 14 "Modalità di pagamento e fatturazione del compenso".
2. Il costo relativo all'accoglienza delle donne non residenti di cui all'art. 39 com.2 del presente capitolato va evidenziato nella documentazione a corredo della fattura.
3. Sarà cura della SRRAI competente, una volta liquidate le fatture, caricarle a SISPREG 2014 per la relativa rendicontazione

Art.14 ter- Sistema informativo Sispreg2014, monitoraggio fisico-procedurale, adempimenti gestionali .

1. Per la gestione informatizzata delle attività finanziate con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+ 2021/2027), l'Amministrazione si avvale del Sistema informativo Sispreg2014 (di seguito SISPREG2014), che viene messo a disposizione dell'Operatore economico, previo Accounting, per ottemperare agli obblighi di monitoraggio fisico e procedurale delle attività.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art.49 del presente capitolato, dovranno essere caricati su Sispreg2014:
 - a) il contratto ed eventuali relativi allegati;
 - b) la documentazione di cui agli artt. 22, 25 e 26 (DVR, garanzia definitiva e polizze assicurative) e 32 del presente capitolato;
 - c) avvio e la conclusione del periodo di accoglienza relativo ad ogni singola donna e/o nucleo familiare accolto, utilizzando il codice alfanumerico attribuito al momento

della presa in carico del soggetto /nucleo, avendo cura di rispettare le normative vigenti in materia di privacy, con particolare riguardo al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- d) l'elenco nominativo delle persone che saranno impiegate per l'esecuzione del servizio, durante tutta la sua durata, secondo i profili professionali indicati nella parte tecnica del presente capitolato, incluso il Responsabile della privacy, assicurando la compilazione del format delle figure professionali e relativo C.V., e il suo aggiornamento in caso di sostituzioni;
 - e) il piano formativo e di supervisione del proprio personale e la relazione sugli esiti del programma di formazione e supervisione realizzato, allegando il materiale fornito o elaborato, se non già inseriti nelle relazioni di cui al punto j);
 - f) Carta dei servizi;
 - g) Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura di pre-accoglienza;
 - h) Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura della casa di seconda accoglienza;
 - i) i Protocolli di Intesa adottati con gli altri soggetti territoriali della rete antiviolenza di cui all'art.43 com.3 e 4 del presente capitolato;
 - j) le relazioni di avanzamento bimestrali e semestrali e i documenti richiesti dal presente capitolato agli artt.14 (Modalità di fatturazione) e 49 (Monitoraggio fisico –gestionale del servizio e comunicazioni a carico dell'Operatore economico);
 - k) relazione sull'attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti delle Agenzie segnalanti e di altri soggetti che intervengono nelle politiche di contrasto alla violenza di genere, in merito ai criteri e alle modalità di accesso al servizio, di cui all' art.50 comma 7, se non già inserita nelle relazioni di cui al punto j);
 - l) relazione conclusiva redatta in occasione dell'emissione della richiesta di saldo;
 - m) ogni altro documento che verrà ritenuto utile dalla Stazione appaltante, dalla SRRAI e/o dai competenti organi europei, statali e regionali, in ordine alle attività di gestione, sorveglianza, valutazione, controllo, audit e per la corretta alimentazione degli indicatori comuni e specifici del PR FSE+ 2021-2027.
3. Sarà cura dell'Operatore economico caricare su Sispreg2014 ogni altra comunicazione ritenuta utile al fine della realizzazione del progetto in oggetto e alla sua rendicontazione, al monitoraggio fisico e finanziario dello stesso.
 4. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto beneficiario recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.

Art. 15 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni - Riserve dell'operatore economico

1. L'Operatore economico non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato speciale d'appalto.
2. Ogni riserva che l'Operatore economico intende formulare, a qualsiasi titolo, deve essere avanzata mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentata con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. La comunicazione di cui sopra dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, l'Operatore economico decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei

termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Il controllo può essere effettuato mediante:
 - a) incontri con i responsabili, intesi a verificare il corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
 - b) visite e sopralluoghi effettuati ove possibile presso la sede di svolgimento del servizio, effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dai servizi sociali regionali incaricati;
 - c) attività di verifica e controllo da parte del personale dei competenti organi europei, statali e regionali di cui al PR FSE+ 2021/2027;
 - d) acquisizione di specifica documentazione;
 - e) altro mezzo ritenuto idoneo dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. I soggetti di cui al comma 2, ciascuno per la propria competenza, evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
4. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2), del d.lgs. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 – Avvalimento e subappalto

1. Ai sensi dell'art.8 com.4 dell'Intesa Stato Regioni 146/CU del 14 settembre 2022 è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento e /o altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
2. Allo stesso modo, in analogia con quanto sopra disposto dall'art.8 com.4 dell'Intesa 146/CU/22, è esclusa la possibilità di subappalto, in quanto trattasi di servizio alla persona per il quale è necessario garantire un coordinamento puntuale tra le varie prestazioni e una continuità nella presa in carico delle utenti e eventuali minori che le accompagnano, accolte/i a vario titolo nei servizi territoriali della rete che opera in favore delle donne vittime di violenza, tenuto anche conto delle esigenze di segretezza e riservatezza che caratterizza il servizio.

Art. 19 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

2. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti ritenuti opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'operatore economico osservi tutte le prescrizioni normative, assicurative e retributive relative al proprio personale.

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
3. Al personale impiegato di cui all'art.44 del presente capitolato si applicano le disposizioni previste per le *operatrici* di cui all'art.10 dell'Intesa 146/CU del 14 settembre 2022, come integrate dall'art.3 All A della deliberazione di Giunta regionale n. 1014/2024.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008.
3. L'operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. Prima dell'avvio del servizio l'operatore economico è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante una copia aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui al d.lgs. 81/2008, con l'indicazione del nominativo del medico competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso il domicilio digitale (PEC) dell'Operatore economico, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.
4. L'operatore economico deve garantire il mantenimento del massimo riserbo sugli atti d'ufficio e sulle informazioni relative alle situazioni in carico al servizio, secondo i principi deontologici e le normative vigenti in materia, con particolare riguardo al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
5. Nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, l'operatore economico svolge attività di raccolta dati e partecipa all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e/o dalla Regione.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Aosta". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura regionale competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG, il codice CUP, il nome e il codice progetto attribuito dal programma SISPREG2014;
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
7. L'Amministrazione potrà effettuare prelievi dal deposito cauzionale, oltre che per il pagamento delle penali, anche per far fronte a ogni danno derivatole dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere anche la copertura dei seguenti danni/rischi:
 - RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli utenti);
 - richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche per i danni che le persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altra, inclusa la responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
 - danni a terzi da incendio per non meno di euro 250.000,00;
 - danni a terzi da inquinamento accidentale per non meno di euro 100.000,00;
 - danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio;

- danni da proprietà e conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, di impianti, di condutture e di quant'altro destinato allo svolgimento del presente appalto o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;
 - rischi ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785-bis del codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e no, anche per danni derivanti da incendio o furto;
 - partecipazione, promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive, turistiche, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o aggregazione in genere.
5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
 6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
 7. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
 8. Le polizze RCT/RCO devono essere mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto e fino allo svincolo della garanzia definitiva.
 9. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione o al più tardi almeno due giorni prima dell'inizio del servizio.

Art. 27 – Penali

1. In caso di mancata risposta in caso di necessità di inserimento urgente ed immediato è applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applicano le seguenti penali, salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) fino a un massimo di euro 5.000,00 per ogni inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ovvero:
 - mancata presa in carico e accompagnamento dell'utenza da cui sia derivata una situazione di pericolo per la stessa o per i minori che l'accompagnano;
 - una mancata copertura del servizio;
 - negligenza degli operatori in conseguenza della quale si è creata una situazione di pericolo, inadempienze, disservizi e inefficienze derivanti da fatti imputabili all'operatore economico, raddoppiabile in caso di recidiva;
 - mancata redazione, ad un anno dall'avvio del servizio, della seguente documentazione:
 - Carta dei servizi;
 - Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura di pre-accoglienza;
 - Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura della casa di seconda accoglienza;
 - Protocollo di Intesa con il CAV;
 - Protocollo di Intesa con la Casa Rifugio che assicura la protezione di primo livello;
 - mancato adempimento degli obblighi di cui all'art.14 ter e 49 com.1 lett.ii) e iii)
 - b) fino a un massimo di euro 500,00 per ogni inadempienza ritenuta lieve a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini previsti contrattualmente o richiesti dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante o dagli altri soggetti qualificati di cui all'art 16 com 2 del presente capitolato, presso l'operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 3, del presente capitolato; vi rientra, ad esempio, il venir meno delle condizioni necessarie a garantire la riservatezza nonché la protezione e l'incolumità delle donne e dei loro figli;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo ripetuto e continuativo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) grave mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) mancato rispetto del requisito di localizzazione della struttura di erogazione del servizio nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente e dei requisiti minimi di "Casa rifugio" ai sensi dell'Intesa;

- o) violazione degli obblighi derivanti dalle direttive regionali FSE+ che comportino come conseguenza la revoca del finanziamento.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
4. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Operatore economico inadempiente.
5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 25.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del d.lgs. 36/2023.
2. L'Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'appalto del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni, senza che l'operatore economico possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta ai quali egli dichiara, sin d'ora, di rinunciare.

Art. 30 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore economico

1. È facoltà dell'Operatore economico domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità di eseguire lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1672 del codice civile.
2. Qualora l'Operatore economico dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione tratterà la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del d.lgs. 36/2023 a titolo di penale, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni e obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso.
3. L'Amministrazione addebiterà inoltre all'Operatore economico inadempiente la maggior spesa comunque derivante per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.
4. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.
5. Nulla è dovuto all'Operatore economico per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del servizio.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:
"I. "Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

- II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.”.
3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
 5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
 6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP) e il codice progetto regionale (codice scheda progetto SISPREG2014).
 7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione regionale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 34 – Stipulazione del contratto e relative spese

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
3. Qualora l'Operatore economico, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'operatore economico, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni INVA o CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da INVA S.p.a. o da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'operatore economico, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'operatore economico le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti dell'Operatore medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1378 in data 27 novembre 2023, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal

Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

Art. 37 bis Normativa di settore applicabile

1. Le norme di settore applicabili al contratto sono:
 - la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
 - la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 - la legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari);
 - il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
 - il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
 - il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021 – 2023;
 - l'Intesa rep. atti 146/CU del 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle Case Rifugio, approvata al fine di delineare e definire i criteri da garantire in maniera omogenea a livello nazionale per l'implementazione e la classificazione dei suddetti servizi (di seguito "Intesa 146/ CU");
 - l'Intesa rep. atti n. 15/CU del 25 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di modifica dell'Intesa rep. atti. n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

2. La disciplina regionale in materia è costituita da:
 - la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere);
 - la deliberazione del Consiglio regionale n. 2336/XVI del 19 aprile 2023 recante "Approvazione del Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023/2025 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere)";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 26 agosto 2024 recante "Recepimento dell'Intesa Stato Regioni rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 e dell'Intesa Stato regioni rep. atti 15/CU del 25 gennaio 2024. Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi della casa rifugio e contestuale istituzione dell'elenco regionale della case rifugio operanti sul territorio regionale".

3. Con riferimento al Programma regionale FSE+ 2021/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita' per la Regione Valle d'Aosta in Italia (di seguito 'PR FSE+ 2021-2027'), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 si richiamano:
 - la deliberazione del Consiglio regionale n. 1431/XVI, in data 6 aprile 2022, di approvazione della proposta di Programma FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta;

- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 che approva il Programma ‘PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027’ per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo ‘Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita’ per la Regione Valle d’Aosta in Italia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1314, in data 31 ottobre 2022, di presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 del 19 ottobre 2022, che approva il Programma regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
- le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” – versione_02 - (di seguito, Direttive regionali) per il Programma FSE 2014/20, approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027 e, in particolare, la “Descrizione del sistema di gestione e controllo” e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 30 giugno 2023 e successive mm. e ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n.873 del 29 luglio 2024 di presa d’atto della modifica del documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+2021-2027” approvato dal Comitato di sorveglianza del PR FSE+ da ultimo in data 4 luglio 2024;
- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 3729 del 16 luglio 2024 avente ad oggetto “Modifica dell’allegato n. 1 al manuale delle procedure dell’Autorità di gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ ;
- la scheda progetto approvata codice e la documentazione tutta presente sulla piattaforma SISPREG2014 relativa al progetto FSE+ 2021/2027 “ Seconda accoglienza donne vittime di violenza” e la normativa regionale relativa alle modalità gestionali e di rendicontazione del progetto.

Art. 38 – Luogo di esecuzione del servizio

1. L’operatore economico deve assicurare il reperimento di **cinque** soluzioni abitative atte all’accoglienza di almeno 15 soggetti, di cui una (minimo di 5 posti) dedicata alla fase di pre-inserimento; quattro (minimo di 10 posti complessivi) dedicate alla seconda accoglienza delle donne in dimissione dalla casa protetta e/o a coloro che sono segnalate dal Centro antiviolenza (di seguito CAV) e dai servizi sociali territoriali che necessitano di una soluzione alloggiativa temporanea e gratuita con le caratteristiche infra specificate, per la buona riuscita del progetto di autonomia.
2. Ai sensi dell’art. 9 dell’ Intesa 146/ CU, le strutture devono corrispondere a ‘casa di civile abitazione o a una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza’. Tutte le strutture devono garantire l’anonimato e la riservatezza delle donne e degli eventuali figli e figlie minori ospiti, compatibilmente con le esigenze relative alla progettualità per l’avvio all’autonomia.
3. È compito dell’operatore economico – **e condizione essenziale per l’efficacia dell’aggiudicazione – dimostrare di avere il possesso o comunque la disponibilità** (a seguito di contratto o dichiarazione di volontà alla cessione da parte del proprietario), per tutta la durata dell’appalto, delle due o più strutture rispondenti ai requisiti sotto descritti. Nei

termini fissati dalla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà fornire la documentazione comprovante tale requisito, pena la revoca dell'aggiudicazione.

4. Con riferimento alle strutture di cui al comma 1 esse devono:
 - essere ubicate nel Comune di Aosta o in Comuni limitrofi posti lungo la vallata centrale ed entro un raggio di 15 km dal capoluogo regionale, in luogo facilmente e frequentemente raggiungibile coi mezzi di trasporto pubblico;
 - essere conforme alle norme in materia edilizia e urbanistica e possedere:
 - il certificato di agibilità;
 - i requisiti minimi igienico-sanitari in relazione a una destinazione d'uso urbanistico ex l.r. 11/1998 idonea a soddisfare il requisito di cui al comma 2 (casa di civile abitazione o struttura di comunità);
 - impianti conformi alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008, con adeguamento in caso di entrata in vigore di nuove norme di legge o regolamentari durante l'espletamento del servizio;
 - la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
 - come minimo, un impianto di allarme e rilevazione fumi ed estintori installati in numero sufficiente per garantire l'immediato intervento del personale all'uopo formato;
 - il piano di evacuazione e il documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008;
5. La struttura dedicata alla pre-accoglienza, ad indirizzo **segreto**, deve:
 - essere dotata complessivamente da un minimo di 3 stanze, per un minimo di 5 posti letto (accoglienza di nuclei monogenitoriali e/o donne adulte), tenuto conto che i minori al di sotto dei 12 mesi non vanno conteggiati;
 - avere almeno due servizi igienici completamente accessoriati, di cui almeno uno accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - assicurare oltre all'alloggio, nei casi segnalati dall'équipe professionale per le situazioni di indigenza, anche i beni primari per la vita quotidiana della donna in situazione di violenza e alle/i suoi figlie/i minori.
6. Le strutture dedicate alla seconda accoglienza, ad indirizzo **riservato**, devono:
 - essere quattro appartamenti così suddivisi: n.1 bilocale (una camera), n. 3 trilocali (due camere), al cui interno possono essere sopitate complessivamente 10 persone tenuto conto che i minori al di sotto dei 12 mesi non vanno conteggiati; un trilocale deve essere accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - le donne accolte in queste strutture provvederanno in maniera autonoma alle spese primarie per sé e i minori che le accompagnano.
7. Le Strutture devono inoltre:
 - essere dotate di un locale cucina di dimensioni idonee anche per la consumazione dei pasti oppure di un locale adibito a cucina e di ulteriori spazi destinati al consumo dei pasti;
 - essere accessoriata di mobilio e di ogni altra attrezzatura e complemento d'arredo necessari alla normale convivenza delle persone ospitate, compresi gli elettrodomestici quali, ad esempio, lavatrice, frigorifero e ferro da stiro;
 - avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto;
 - possedere la Carta dei servizi e un Regolamento interno da condividere per facilitare la convivenza;
 - nella struttura per la pre-accoglienza: essere dotata o dotarsi all'avvio del servizio di videocitofono;

8. Non sono ammessi animali all'interno delle Strutture.
- 9. In deroga alle norme relative alla comunicazione delle attività finanziate a valere sul PR FSE+ 2021/2027, la localizzazione del servizio non va divulgata né vanno apposte all'esterno targhe identificative.**
10. Il luogo di esecuzione del servizio non corrisponde con la sede operativa dell'operatore economico di cui all'art.38 ter del presente capitolato.

Art.38 bis) Prestazioni e obblighi dell'Operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del servizio

1. Tutti i costi di allestimento e quelli di gestione delle sedi in cui avrà luogo l'esecuzione del servizio sono a carico dell'Operatore economico, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per le utenze, le spese per la fornitura di stoviglie, biancheria per la casa, prodotti per la pulizia dei locali, detersivi, eventuali imposte e tasse nonché ulteriori eventuali spese intervenute per nuove disposizioni di legge.
2. E' compito dell'Operatore economico:
 - a) controllare e sorvegliare la struttura sede del servizio, promuovendo l'osservanza delle regole di convivenza e attivando le eventuali procedure di emergenza che si rendessero necessarie (Pronto soccorso, Forza pubblica ecc.);
 - b) vigilare sul corretto uso della struttura e degli arredi;
 - c) provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura in cui si svolge il servizio e di tutti gli impianti, macchinari e attrezzature in uso e al servizio della stessa, effettuando le opportune sostituzioni in caso di usura;
 - d) monitorare la pulizia e la cura delle zone comuni, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle ospiti e in caso di gravi inadempienze da parte delle ospiti provvedere alla pulizia;
 - e) garantire una pulizia straordinaria delle camere in occasione delle dimissioni delle utenti.
3. Nella struttura dedicata alla pre-accoglienza, in caso di urgenza quando le ospiti non sono in grado di provvedervi, l'Operatore economico deve poter fornire: abbigliamento essenziale, ticket sanitari, presidi per neonati, generi alimentari, prodotti per l'igiene e altri generi di immediata necessità, biglietto per trasporti.
- 4. Non si potrà dare visibilità, rendendole riconoscibili, alle strutture utilizzate per l'esecuzione del servizio.**

Art.38 ter) Sede operativa

1. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico deve comunicare all'Amministrazione regionale entro 15 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio, di disporre di una sede operativa con le seguenti caratteristiche: (descrivere i requisiti della struttura nel caso il suo reperimento sia a carico dell'Operatore economico)
 - essere ubicata sul territorio nazionale;
 - essere accessibile;
 - essere dotata di linea telefonica in funzione anche in orario di chiusura della sede stessa, mediante segreteria telefonica
 - essere dotata di posta certificata (PEC)
2. Tutti i costi di allestimento e di gestione della sede operativa sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 39 – Destinatari del servizio

1. Destinatarie del servizio di seconda accoglienza sono le donne maggiorenni, residenti sul territorio regionale, vittime di violenza, sole o con figli minori e/o diversamente abili a carico, che intraprendono un percorso di auto attivazione per la fuoriuscita dalla condizione di violenza e di svantaggio, in carico e segnalate dai servizi sociali professionali in collaborazione con CAV e /o Casa rifugio di protezione di primo livello.
2. Destinatarie della struttura di pre-accoglienza sono le donne maggiorenni, residenti o non residenti sul territorio regionale, vittime di violenza, sole o con figli minori e/o diversamente abili a carico, che necessitano di protezione immediata per sottrarsi a una situazione di violenza, in carico e/o segnalate da almeno uno dei seguenti soggetti: forze dell'ordine/ pronto soccorso/CAV/ servizio sociale professionale.
3. Non sono ammesse persone affette da problematiche legate a patologie psichiatriche e/o a dipendenze da alcool o sostanze stupefacenti, se non già inserite in percorsi di presa in carico da parte dei servizi specialistici competenti e per le quali l'aspetto sanitario non sia prevalente rispetto a quello sociale.

Art. 40 – Modalità di ammissione e dimissione dell'utente

1. L'ammissione al servizio avviene con le seguenti modalità:
 - a) nella situazione di pre-accoglienza su richiesta di forze dell'ordine, pronto soccorso ospedaliero e degli altri servizi segnalanti (CAV/servizi sociali professionali); per le donne non residenti l'operatore economico, nella fase di preaccoglienza, prende contatto, entro massimo 5 giorni lavorativi, con i servizi sociali professionali competenti di provenienza per informarli della presenza della donna presso il servizio di pre accoglienza, per concordare le modalità di presa in carico e di copertura dei costi che devono essere sostenuti dell'ente locale di provenienza della stessa ;
 - b) per l'accoglienza di secondo livello su indicazione dei servizi segnalanti, previa verifica dei requisiti di accesso e della manifestata volontà della donna di intraprendere un progetto personalizzato che dovrà essere concordato e sottoscritto fra le varie parti coinvolte (soggetto segnalante, beneficiaria e il coordinatore del soggetto attuatore del servizio), indicando chiaramente i diversi obiettivi e i vari impegni assunti da ciascuna di esse.
2. Le segnalazioni e le prese in carico vanno condivise a seconda dei casi, coi servizi territoriali regionali competenti che hanno o prenderanno in carico l'interessata.
3. La dimissione dal servizio avviene su richiesta e volontà dell'interessata e/o su segnalazione dell'agenzia segnalante e/o del coordinatore del servizio per la chiusura delle azioni progettuali, per la mancata adesione al progetto da parte dell'interessata e/o per il venir meno dei requisiti di accesso. Possono essere rappresentate ulteriori altre motivazioni oltre a quelle precedentemente elencate.
4. La durata di permanenza presso il servizio di seconda accoglienza delle donne e dei loro figli minori e/o diversamente abili può essere al massimo di 180 giorni.
5. In presenza di progetti di autonomia con esiti certi, quali un'assunzione o una locazione in tempi definiti, l'équipe professionale che ha in carico l'interessata può concedere un ulteriore periodo di proroga funzionale alla realizzazione del progetto.
6. Considerate le esigenze legate alla pre-accoglienza ogni donna potrà essere inserita per un massimo di 15 giorni, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni per particolari motivi rappresentati dal soggetto segnalante, dall'équipe professionale che ha in carico l'interessata e/o su disposizioni dell'autorità giudiziaria .
7. In entrambe le strutture, al momento dell'ammissione, alla donna viene attribuito un codice che la identificherà durante tutta la sua permanenza. Le modalità di attribuzione di questo codice sono condivise con la stazione appaltante e i servizi sociali regionali preposti prima di essere attuate.

8. Per le donne che non devono essere rintracciate, l'operatore facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi.
9. Al momento dell'ammissione, alle utenti devono essere presentate la Carta dei servizi e il Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura di accoglienza.
10. La Carta dei servizi va sottoscritta dall'utente per presa visione; il Regolamento dovrà essere sottoscritto per presa visione e accettazione.

Art. 41 – Quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente

1. Non sono previste quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente.
2. Ogni donna è responsabile della cura e della pulizia degli spazi privati assegnati (preparazione dei posti letto, pulizia della camera ecc.), della buona tenuta e della pulizia degli spazi comuni, della preparazione dei pasti per sé e per i propri figli.

Art. 42 – Modalità di erogazione del servizio e copertura oraria

1. L'operatore economico deve approntare un'organizzazione del servizio che garantisca il rispetto degli obblighi previsti dal capitolato e ne assicuri il funzionamento in modo continuativo e funzionale.
2. A tal fine:
 - il funzionamento del servizio di seconda accoglienza, per tutta la durata del contratto, dovrà prevedere una copertura media da parte del personale pari a 28 ore settimanali, da lunedì a domenica, nonché un servizio di conciliazione in favore dei minori ospitati per una copertura settimanale pari ad almeno 28 ore, indicativamente dal lunedì al venerdì, con possibilità di estensione al sabato e domenica, in caso di necessità;
 - il funzionamento del servizio di pre-accoglienza, per tutta la durata del contratto, dovrà prevedere una copertura media da parte del personale pari ad almeno **10 ore al giorno** da lunedì a domenica (salvo eventuali situazioni ad alto rischio, che devono essere valutate dagli organi competenti e/o dalla struttura Servizi alla persona alla famiglia e disagio abitativo), con reperibilità per le ore non coperte.
 - Al fine di raccordare l'attività reciproca dei due servizi e di questi con gli altri servizi della rete e la stazione appaltante, almeno 14 ore settimanali di attività di coordinamento.
3. L'operatore economico deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli/e minori ospiti, compatibilmente con le esigenze relative alla progettualità per l'avvio all'autonomia;
4. L'operatore economico si avvale **all'interno delle strutture adibite a luogo di esecuzione del servizio** di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni relative alle *operatrici* di cui all'art.10 dell'Intesa 146/CU del 14 settembre 2022, come integrate dall'art.3 All A della deliberazione di Giunta regionale n. 1014/2024 all'Intesa.
5. Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti
6. L'operatore economico, entro **due mesi** dall'avvio del servizio, redige la Carta dei servizi e il Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura di accoglienza e li presenta alle donne al momento dell'ammissione, nelle modalità di cui all'art.40 del presente capitolato;
7. Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi di entrata, modalità di segnalazione e gestione delle utenti, nonché ogni altro aspetto di reciproca collaborazione, l'Operatore economico deve provvedere, entro al massimo **sei mesi** dall'avvio del servizio, alla definizione

di protocolli di collaborazione con i principali soggetti della rete, e in particolare la definizione di almeno:

- un Protocollo di Intesa con il CAV;
- un Protocollo di Intesa con la Casa Rifugio che assicura la protezione di primo livello.

8. Prima della firma definitiva, i Protocolli di cui al punto 6 vanno trasmessi all'Amministrazione appaltante competente che può formulare osservazioni o integrazioni, di cui l'operatore economico deve tenere conto.

Art. 43 – Prestazioni e obblighi a carico dell'operatore economico

L'operatore economico:

- a) garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza, nei limiti temporali di cui all'art.40 del presente capitolato;
- b) in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
- c) partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
- d) deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali, socio sanitari e socio educativi territoriali
- e) insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
- f) per le donne che non devono essere rintracciate, facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi;
- g) per le donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale per ottenere la residenza e contestualmente la possibilità di "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza);

L'operatore economico inoltre assicura:

- a) la predisposizione del programma settimanale delle attività tenendo conto degli interventi esistenti che riguardano le utenti;
- b) la partecipazione alla valutazione mensile dello stato di avanzamento dei progetti nell'ambito di incontri tra gli educatori/tutor, le operatrici della Casa rifugio di protezione di primo livello, del CAV, gli operatori dei servizi socio-sanitari territoriali e un/una referente della Struttura Famiglia. Delle risultanze di questi incontri e dell'avanzamento dei progetti individuali va dato conto nelle relazioni bimestrali /semestrali di cui al punto k) dell'art. 14 del presente capitolato
- c) la partecipazione agli incontri di programmazione e valutazione con l'Amministrazione e quelli di coordinamento interno ed esterno al servizio;
- d) l'utilizzo di strumenti di valutazione del servizio;

- e) lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione di cui all'art.50 comma 7;
- f) la partecipazione all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, di cui all'art.50 com 1,2,3 del presente capitolato.

4. L'operatore economico tiene costantemente aggiornata, per ogni donna, sola o con figli minori o diversamente abili, accolta nelle strutture, una scheda riassuntiva degli interventi effettuati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5. L'Operatore economico dovrà conoscere il territorio e la rete di aiuto e antiviolenza istituzionale e informale da attivare con cui collaborare (servizi socio-sanitari territoriali, attività di volontariato, associazionismo, gruppi sportivi, parrocchie, progetti di accoglienza del tipo, ecc...).

6. Le modalità di collaborazione con il CAV e la Casa Rifugio che assicura la protezione di primo livello sono definiti all'interno di specifici Protocolli di intesa, redatti entro sei mesi dall'avvio del servizio, a cura dell'Operatore economico e condivisi con i soggetti della rete destinatari . Prima della firma definitiva, i Protocolli di cui al punto 6 vanno trasmessi all'Amministrazione appaltante competente che può formulare osservazioni o integrazioni, di cui l'operatore economico deve tenere conto.

Sono facoltativi altri Protocolli di Intesa con gli altri soggetti delle rete.

7. L'operatore economico predisporre, al massimo entro due mesi dall'avvio del servizio, la Carta dei servizi e il Regolamento interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura, compresa la gestione e il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione delle ospiti, e li trasmette all'Amministrazione che può formulare osservazioni, di cui l'operatore economico deve tenere conto / che lo approva. Una volta redatta la forma definitiva/approvata ne consegna una copia alle donne al momento del loro ingresso.

8. Tutte le azioni e gli interventi progettuali dovranno essere gestiti in sinergia costante tra l'Operatore economico e gli operatori di settore pubblici e privati attivi sul territorio.

9. L'Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente alla gestione e allo svolgimento del servizio affidato, esonerando la Regione da responsabilità derivanti da qualunque danneggiamento a cose e persone.

11. L'Operatore economico non potrà eccepire nulla, durante l'erogazione del servizio, riguardo alla mancata conoscenza di condizioni o alla sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

Art. 44 – Personale da impiegare nell'esecuzione del servizio

1. L'Operatore economico, nell'esecuzione del servizio, deve disporre di una dotazione di personale, dipendente e/o in forma di collaborazione, in numero e con le caratteristiche adeguate a garantire un'efficace gestione delle attività previste dal presente capitolato.
2. Dovrà essere individuata un'unica figura di coordinamento per entrambi i servizi, che funga da referente unico con il committente e che sia punto di riferimento per tutti i soggetti della rete.
3. L'Operatore economico nomina il Coordinatore del servizio (e relativo sostituto) che, disponendo dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alle disposizioni del capitolato, lo rappresenta nei confronti dell'Amministrazione. Il Coordinatore del servizio e il suo sostituto devono avere piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano il rapporto contrattuale ed essere reperibili dall'Amministrazione tutti i giorni di apertura del servizio.
4. È facoltà dell'Amministrazione chiedere motivatamente la sostituzione del Coordinatore del servizio. La sostituzione dovrà avvenire in tempi che assicurino la continuità del servizio.

5. Ad esclusione del Responsabile del trattamento dei dati personali (privacy), il personale addetto alle strutture dovrà essere esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, indipendentemente dal profilo professionale posseduto, e rispondere ai requisiti richiesti per le *operatrici* di cui all'art.21 com.3 del presente capitolato
6. Il personale adibito alla gestione del servizio dovrà comprendere necessariamente almeno le seguenti figure professionali:
 - a. n.1 Coordinatrice, referente unico per entrambi i servizi, con esperienza professionale comprovata e specifica almeno biennale nei servizi per donne vittime di violenza, e relativo sostituto;
 - b. n.1 Responsabile del trattamento dei dati personali (privacy) che può anche corrispondere al Coordinatore del servizio;
 - c. n. 1 Educatrice professionale, addetta alla gestione delle struttura di pre-accoglienza
 - d. n. 1 Educatrice professionale oppure 1 Operatrice addetta al servizio di seconda accoglienza
 - e. n. 1 Operatrice di conciliazione per la cura dei minori ospitati presso il servizio di seconda accoglienza.
7. Laddove necessario il servizio dovrà essere erogato ricorrendo a professionalità e modalità volte a renderla accessibile e fruibile alle persone che evidenzino bisogni specifici prevedendo l'intervento di un mediatore culturale o di un interprete.
8. Alle figure professionali sopra indicate possono essere affiancate anche operatrici volontarie, purchè rientrino nei requisiti di cui all' art.10 dell'Intesa 146/CU del 14 settembre 2022, come integrate dall'art.3 All A della deliberazione di Giunta regionale n. 1014/2024 all'Intesa.(operatrici).
9. Nella struttura di pre-accoglienza l'Operatore economico garantisce la presenza di una educatrice per un monte ore complessivo di almeno 70 ore settimanali, la reperibilità notturna e la reperibilità per le ore non coperte;
10. Nelle strutture di seconda accoglienza l'Operatore economico garantisce la presenza di un educatrice o operatrice per un monte ore complessivo di almeno 28 ore settimanali, dal lunedì a domenica.
11. Nella struttura di seconda accoglienza l'Operatore economico garantisce la presenza di una operatrice per la conciliazione, per un monte ore complessivo di almeno 28 ore settimanali, indicativamente da lunedì a venerdì, con possibilità di estensione al sabato e domenica, in caso di necessità.
12. Il personale di cui al comma 7 deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio o attestati di qualifica professionale e/o esperienza lavorativa:
 - Coordinatrice del servizio: qualifica di Educatore professionale, oppure laurea in psicologia, oppure laurea magistrale in scienze dei servizi sociali e comprovata e specifica esperienza almeno biennale nei servizi di accoglienza per donne vittime di violenza;
 - Educatrice addetta alla pre-accoglienza: qualifica di Educatore professionale; in alternativa, laurea in ambito socio-psico-educativo o laurea triennale in scienze dei servizi sociali (anche senza iscrizione all'albo) oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università e comprovata e specifica esperienza almeno biennale in servizi di gestione e accoglienza per donne vittime di violenza;
 - Operatrice: diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università e comprovata e specifica esperienza almeno annuale in servizi di accoglienza per donne vittime di violenza
 - Operatrice di conciliazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, in ambito sociale, pedagogico o psicologico o umanistico.

Art.44 bis Specifiche sulle figure professionali da impiegare nel servizio

1. L'operatore economico è tenuto a mantenere sui posti di lavoro il registro delle presenze del personale o altro strumento di rilevazione delle presenze consentito. Se richiesto in sede di controllo o di altra verifica da parte del DEC e /o dei competenti organi europei, statali e regionali, questo registro deve essere esibito al soggetto richiedente.
2. Alle figure professionali di cui all'art. 44 spettano i seguenti compiti:
 - Coordinatrice del servizio
 - rappresenta il punto di riferimento sia delle figure professionali impiegate nel servizio sia delle Strutture regionali competenti, alle quali deve comunicare la sua sede di servizio;
 - garantisce la presenza per almeno 14 ore settimanali e una reperibilità diretta, o tramite sua delegata, 24 ore su 24 da lunedì a domenica;
 - presidia l'intera organizzazione del servizio, coordinando l'attività delle operatrici e mettendo in atto gli opportuni correttivi in caso di criticità;
 - collabora col RUP, il DEC e la SRRAI per la definizione di tutti gli aspetti organizzativi e operativi legati alla gestione del servizio (procedura di segnalazione, adozione di regolamenti interni, progettualità a valere sui fondi statali ecc.), garantendo, se richiesto, almeno una riunione mensile;
 - partecipa, in persona o tramite delegato, all'attività per la valutazione delle richieste di accesso al servizio con il gruppo di monitoraggio;
 - partecipa a riunioni, incontri, attività di pubblicizzazione e promozione del servizio e di costruzione di percorsi di collaborazione;
 - fornisce all'Amministrazione le relazioni bimestrali e semestrali sull'andamento del servizio, i prospetti relativi alle presenze nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario;
 - è punto di riferimento e responsabile della collaborazione con gli altri soggetti della rete per il buon svolgimento delle prestazioni di cui all'art.43 del presente capitolato;
 - è responsabile e interlocutore con la SRRAI e gli altri organi europei, statali e regionali per l'adempimento delle attività di cui all'art.14 ter e 49 del presente capitolato;
 - è responsabile della redazione della Carta dei servizi e dei Regolamenti interno sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura e dei Protocolli di Intesa con gli altri soggetti della rete di cui all'art.43 com.6 di questo capitolato.
 - verifica che delle risultanze degli incontri e dell'avanzamento dei progetti individuali sia dato conto nelle relazioni bimestrali /semestrali di cui al punto k) dell'art. 14 del presente capitolato.
 - è responsabile della raccolta e trasmissione dei dati e informazioni di cui all'art.50 com. 2 e 4 del presente capitolato
 - Educatrici /Operatrici:
 - gestiscono il servizio di accoglienza nella struttura di pre accoglienza e in quello di seconda accoglienza;
 - prendono in carico le ospiti della struttura;
 - prendono in carico i casi segnalati e valutati dall'équipe multidisciplinare, anche se non inseriti nel servizio;
 - attivano l'accompagnamento verso progetti di autonomia quali ad esempio la ricerca di lavoro o di una nuova abitazione, per ogni donna in carico, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;

- presso la struttura di seconda accoglienza svolgono attività di tutor/case manager, accompagnato l'interessata per tutta la durata del percorso
 - partecipano a riunioni, incontri, attività di pubblicizzazione e promozione del servizio, se richiesto.
3. Il personale impiegato nel servizio deve osservare il massimo riserbo sul servizio, la sua organizzazione e su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza.
 4. L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere all'Operatore economico l'allontanamento del personale dipendente e/o dei collaboratori ritenuti inadeguati al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'Operatore economico dovrà provvedere a quanto richiesto e alla relativa sostituzione con altro personale dipendente e/o con dei collaboratori idonei, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.
 5. L'Operatore economico deve garantire che le figure professionali componenti il gruppo di lavoro presentato in sede di gara rimangano invariate in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato in diminuzione né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione. In ogni caso, ai fini della valutazione da parte dell'amministrazione dell'equivalenza fra l'operatore da sostituire e l'operatore sostituito, le eventuali sostituzioni devono avvenire tenendo conto di tutti i seguenti elementi già oggetto di valutazione in sede di gara: esperienze professionali nel medesimo settore d'intervento a cui appartiene il servizio, titoli professionali legati al settore di cui sopra, ulteriori rispetto a quelli richiesti dal presente capitolato speciale d'appalto, attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale fruita dagli operatori, certificate e documentate da un ente di formazione accreditato.
 6. L'Operatore economico deve presentare l'elenco nominativo delle persone che saranno impiegate per l'esecuzione del servizio durante tutta la sua durata, secondo i profili professionali indicati nel capitolato speciale d'appalto e caricarne i relativi dati su SISPREG2014.
 7. L'Operatore economico, in caso di motivate sostituzioni del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, deve inviare all'Amministrazione apposita comunicazione indicante i nominativi dei nuovi operatori e allegarne i curriculum vitae. Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell'effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, ed essere corredata dall'elenco aggiornato del personale impiegato.
 8. L'Operatore economico è responsabile unico dell'attività del proprio personale.

Art. 45 – Formazione del personale

1. L'operatore economico deve disporre di personale con una formazione e un aggiornamento adeguati e continui in materia di violenza di genere e della relativa presa in carico delle donne e dei loro figli, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante, comprovati dal curriculum vitae;
2. Ai fini di cui al punto 1 la formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) e risulta certificabile da attestati di frequenza alle iniziative ed ai percorsi formativi. ;
3. Ai fini dell'aggiornamento di cui al punto 1. l'operatore economico deve garantire, con spese a proprio carico, lo svolgimento di corsi del proprio personale pari ad almeno 16 ore annue per tutti gli operatori dell'équipe.
4. L'operatore economico trasmette all'Amministrazione, all'interno della relazione semestrale di riferimento di cui all'art 49 del presente capitolato il piano formativo e di supervisione del proprio personale per l'anno successivo ed una relazione sugli esiti del programma di formazione e supervisione realizzato, allegando il materiale fornito o elaborato.

5. Per il primo anno di appalto, il piano deve essere trasmesso entro 3 mesi dall'aggiudicazione.
6. L'operatore economico assicura la partecipazione del personale alle iniziative di formazione e aggiornamento sulle tematiche relative al servizio eventualmente organizzate dall'Amministrazione.

Art. 46 - Scioperi ed altre cause di forza maggiore

1. Configurandosi il servizio in oggetto di "pubblica utilità", per nessuna ragione l'operatore economico potrà sospenderlo o non eseguirlo in tutto o in parte. L'interruzione di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale, ai sensi dell'art. 355 c.p. ed è considerata come possibile causa di risoluzione contrattuale.
2. L'Operatore economico è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale, anche via e-mail, di scioperi del personale dipendente o di altra causa di forza maggiore.

Art. 47 - Materiali d'uso e attrezzature

1. L'Operatore economico deve risultare perfettamente idoneo, organizzato e attrezzato per la gestione del servizio con strumenti e attrezzature di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo e a proprio rischio.
2. Tutti gli strumenti e le attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge.

Art. 48 - Oneri a carico dell'Operatore economico per l'espletamento del servizio

1. Oltre al pagamento delle competenze del proprio personale, sono direttamente a carico dell'Operatore economico i seguenti oneri:
 - a) spese amministrative per le operazioni attinenti alla gestione contabile del personale, alla consulenza fiscale e in materia di lavoro;
 - b) spese per la stipulazione delle polizze di assicurazione RCT e RCO previste dal presente capitolato;
 - c) eventuali ulteriori spese per la corretta esecuzione del contratto, anche per intervenute nuove disposizioni di legge.

Art. 49 – Monitoraggio fisico –gestionale del servizio e comunicazioni a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico si impegna a:
 - i. alimentare il sistema informativo SISPREG2014 messo a disposizione dall'Autorità di gestione del PR FSE+ 2021-2027 con i dati previsti dall'allegato XVII del regolamento (UE) n. 2021/1060, e a caricare la documentazione di cui all'art.14 ter del presente capitolato, per consentire l'espletamento delle funzioni di gestione, sorveglianza, valutazione, controllo, audit e per la corretta alimentazione degli indicatori comuni e specifici del PR FSE+ 2021-2027;
 - ii. conservare i dati e i documenti di ciascuna operazione in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 82 del regolamento (UE) 2021/1060, per il periodo previsto dal medesimo articolo e dall'art. 2220 del Codice Civile;
 - iii. dare la piena disponibilità, collaborazione e tempestività di adempimento, per quanto di propria competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte dei competenti organi europei, statali e regionali, anche mettendo a disposizione la documentazione richiesta.
2. L'Operatore economico monitora costantemente l'andamento del servizio e trasmette all'Amministrazione, in occasione dell'emissione della richiesta di pagamento, e quindi con cadenza **bimestrale**, una relazione concernente l'andamento del medesimo, lo svolgimento delle attività, nel caso della struttura di seconda accoglienza le risultanze della valutazione

mensile dello stato di avanzamento dei progetti individuali delle donne ospiti, le criticità eventualmente riscontrate e eventuali proposte per superare le criticità. Alla relazione vanno allegati i seguenti documenti

- prospetto riepilogativo sulle donne e gli eventuali figli minori e/o diversamente abili accolti, **distinti per struttura**, adottando, per mantenere la riservatezza e l'anonimato delle utenti, l'acronimo progressivo attribuito al momento dell'ammissione;
 - numero delle persone inserite, anche occasionalmente;
 - durata degli inserimenti;
 - tipologia di utenza (donne sole o con figli);
 - numero di operatori volontari eventualmente operanti nella struttura
 - per la struttura di pre accoglienza, esito di ogni ammissione e dimissione se conosciuto, distinguendo tra utenti residenti e non residenti;
3. ogni semestre, entro i mesi di luglio e gennaio: relazione riepilogativa dettagliata sull'andamento del servizio nel semestre precedente, **distinto per struttura**, concernente l'andamento del medesimo, lo svolgimento delle attività, nel caso della struttura di seconda accoglienza le risultanze della valutazione mensile dello stato di avanzamento dei progetti individuali delle donne ospiti, le criticità eventualmente riscontrate, proposte per il superamento delle criticità e proposte di miglioramento, oltre i seguenti dati e informazioni:
- numero complessivo delle persone inserite, anche occasionalmente;
 - durata degli inserimenti;
 - tipologia di utenza (donne sole o con figli);
 - dati personali: età, comune di residenza e/o di provenienza, nazionalità;
 - dati socio-culturali: titolo di studio, situazione occupazionale;
 - per la struttura di pre accoglienza, esito di ogni ammissione e dimissione se conosciuto, distinguendo tra utenti residenti e non residenti;
 - esito dopo la dimissione;
 - numero di operatori volontari eventualmente operanti nella struttura;
 - attività svolte e criticità emerse;
 - attività di collaborazione con la rete dei servizi;
 - il piano formativo e di supervisione del proprio personale per l'anno successivo e una relazione sugli esiti del programma di formazione e supervisione realizzato di cui all'art.45 com. 3, allegando materiale fornito o elaborato;
 - eventuali situazioni di conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi, come previsto all'art.35 com.7 del presente capitolato;
 - assolvimento degli obblighi relativi all'attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e dell'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, di cui all'art 50 com.2 del presente capitolato
 - relazione sull'attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti delle Agenzie segnalanti e di altri soggetti che intervengono nelle politiche di contrasto alla violenza di genere in merito ai criteri e alle modalità di accesso al servizio, di cui all'art.50 comma 7 del presente capitolato;
4. al termine del contratto: relazione conclusiva di riepilogo del servizio svolto, con allegato un prospetto riassuntivo complessivo riportante i principali indicatori del servizio (inserimenti/dimissioni esiti etc). come richiesto per le relazioni semestrali.
5. La stazione appaltante si riserva comunque il diritto di chiedere, in ogni momento, ulteriori dati e /o relazioni relativamente a quesiti specifici per i quali si sia reso necessario un approfondimento. A tal fine, l'operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione.

Art 50 - Flusso informativo, privacy, sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'attività

1. L'operatore economico contribuisce a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con l'Amministrazione e le istituzioni locali.
2. Nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale n. 1014/2024, l'operatore economico svolge attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipa all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e/o dalla Regione.
3. Dell'assolvimento di tale obbligo deve essere data notizia nella relazione semestrale.
4. Ai sensi dell'art.13 dell'Intesa Stato Regioni 146/CU, per l'arco di tempo relativo al finanziamento pubblico, l'Operatore contribuisce alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto. In particolare l'Affidatario è tenuto a fare in modo che le destinatarie del servizio siano informate in merito al carattere eurounitario del finanziamento. Pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti deve recare i loghi dell'Unione Europea, della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Fondo Sociale Europeo.
5. L'operatore economico si impegna a garantire il mantenimento del massimo riserbo sugli atti d'ufficio e sulle informazioni relative alle situazioni in carico al servizio, secondo i principi deontologici e le normative vigenti in materia, con particolare riguardo al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
6. Con riferimento agli obblighi previsti in materia di comunicazione e promozione degli interventi finanziabili nell'ambito del Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+) **l'Operatore agirà nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e/o dei minori accolti con loro.**
7. Stante l'obbligo di non divulgare la localizzazione del servizio, l'Operatore economico si impegna a svolgere attività di **informazione e sensibilizzazione** nei confronti delle Agenzie segnalanti e di altri soggetti che intervengono nelle politiche di contrasto alla violenza di genere in merito ai criteri e alle modalità di accesso al servizio, almeno una volta l'anno, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, e se richiesto dalla SRRAI o dai servizi sociali regionali.
8. L'operatore economico valuta l'opportunità di pubblicizzare sul territorio regionale, con modalità e mezzi da concordare con l'Amministrazione, le attività del servizio oggetto del presente capitolato, attenendosi per quanto applicabili, alla disciplina eurounitaria in materia di informazione e comunicazione delle operazioni cofinanziate, così come declinate nelle disposizioni previste dalle Direttive regionali, nonché dal Manuale **“Comunicare la politica di coesione nel periodo 2021-2027”** e dalla Guida all'utilizzo degli emblemi e loghi, consultabili al seguente link. <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo-plus/comunicazione>

VITALIANO VITALI

Digitally signed by VITALIANO VITALI
Date: 2024.11.29 17:01:17 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

